

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2013, n. 16

Interventi a sostegno del reddito minimo garantito.

(GU n.35 del 31-8-2013)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo -
Anno XLIV - n. 24 Ordinario del 26 giugno 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Finalita'

1. La Regione Abruzzo considera l'introduzione del reddito minimo garantito, quale misura di contrasto alla poverta' ed all'esclusione sociale e prestazione concernente un diritto fondamentale riguardante le persone, quale prioritarieta' dell'azione amministrativa pubblica.

2. La Regione impronta la sua azione in modo da ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivante da inadeguatezza di reddito, difficoltarieta' sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

Art. 2 Iniziative della Regione in fase ascendente

1. La Regione condivide la risoluzione 2010/2039 del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la poverta' e la promozione di una societa' inclusiva in Europa e si impegna a partecipare alla formazione di atti europei in materia secondo le procedure stabilite dalla l.r. 30 ottobre 2009, n. 22 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei).

Art. 3 Proposta di Legge alle Camere

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto delle finalita' di cui all'articolo 1, entro novanta giorni dall'approvazione in Consiglio Regionale della presente legge, predispone una Proposta di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione sull'introduzione del reddito minimo garantito.

Art. 4 Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.

Art. 5 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addi' 18 Giugno 2013

CHIODI

(Omissis).